



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA
via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216
e-mail: segreteria.campania@lnd.it
Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
Comunicato Ufficiale N.34/TFT del 14/03/2024

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli il giorno 11/03/2024
ha adottato le seguenti:

DELIBERE

Fasc.227

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. DeVincentiis.

Prot.15847/175 pfi23-24/PM/gb.

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. Ciro Caiazzo, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Progetto Sarno Futsal: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere omesso di comunicare al sig. Francesco Manco, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Progetto Sarno Futsal, l'avvenuta notifica presso la stessa della Comunicazione di Conclusione delle Indagini nell'ambito del procedimento iscritto al n. 1157pf22-23; la notifica dell'atto appena indicato, in particolare, è avvenuta presso la sede della società A.S.D. Progetto Sarno Futsal ai sensi dell'art. 53, comma 5 lett. a) punto 2, del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente obbligo in capo alla stessa di trasmissione al soggetto destinatario;

la società A.S.D. Progetto Sarno Futsal a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Ciro Caiazzo, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

All'udienza dell' 11/03/2024, il Presidente sig. Ciro Caiazzo chiedeva l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art.127 C.G.S e segnatamente per Sig. Ciro Caiazzo mesi due (2) di inibizione (s.b. mesi 3, ridotto come sopra per il rito); per la Società A.S.D. Progetto Sarno Futsal la sanzione di euro 334.00 di ammenda (s.b. euro 500,00 di ammenda ridotta come sopra.). La Procura Federale, in persona dell'avv. A. Dellaccio, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l'art.127 del C.G.S. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per per la società A.S.D. Progetto Sarno Futsal € 334,00 di ammenda.; per il Presidente sig. Ciro Caiazzo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 11.03.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo

Fasc.229

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. DeVincentiis.

Prot.17961/88 pfi23-24/PM/fl (Campionato Under 19 Regionale)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Marcello Casalino**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Carbonara Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Carbonara Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Cosimo Santaniello nonché per averne consentito, e comunque non impedito, l'utilizzo nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Carbonara Calcio in occasione dell'incontro A.S.D. Carbonara Calcio – S.S.D. Scafatese 1922 a r.l. del 13.3.2023 valevole per il campionato Juniores Under 19; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità per la stessa;

il sig. **Luigi Todisco Boccia**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Carbonara Calcio: della violazione dell'art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Carbonara Calcio – S.S.D. Scafatese 1922 A.R.L. del 13.3.2023 valevole per il campionato Juniores Under 19, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Carbonara Calcio nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Cosimo Santaniello, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Cosimo Santaniello**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Carbonara Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte all'incontro A.S.D. Carbonara Calcio – S.S.D. Scafatese 1922 A.R.L. del 13.3.2023 valevole per il Campionato Juniores Under 19, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Carbonara Calcio, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

la società **A.S.D. Carbonara Calcio** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Marcello Casalino, Luigi Todisco Boccia e Cosimo Santaniello, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Carbonara Calcio, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Luigi Todisco Boccia con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente il sig. Marcello Casalino per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Cosimo Santaniello tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore/calciatore sig. Luigi Todisco Boccia, la sanzione di tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Marcello Casalino, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società

A.S.D. Carbonara Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Carbonara Calcio, alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocimento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: per il calciatore Cosimo Santaniello due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore/caliatore sig. Luigi Todisco Boccia, la sanzione di due (2) giornate di squalifica; per il Presidente sig. Marcello Casalino, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società A.S.D. Carbonara Calcio la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 11.03.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Fasc.228

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. DeVincentiis.

Prot.15875/49bis pfi23-24/PM/rn (Campionato Under 15 -NA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Michele Carotenuto**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Francesco Guida e Michele Lauretano nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase rispettivamente ai seguenti incontri: sig. Francesco Guida alla gara A.S.D. Football Club S. Agnello - A.S.D. Rinascita Boscotrecase del 15.1.2023 e sig. Michele Lauretano alla gara A.S.D. Rinascita Boscotrecase – A.S.D. San Vito Positano del 19.3.2023, entrambe valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

il sig. **Mario Salvi**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione dell'incontro A.S.D. Football Club S. Agnello - A.S.D. Rinascita Boscotrecase del 15.1.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Francesco Guida, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

il sig. **Gianluca Cirillo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione

dell'incontro A.S.D. Rinascita Boscotrecase – A.S.D. San Vito Positano del 19.3.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Michele Lauretano, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

sig. **Michele Lauretano**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Rinascita Boscotrecase: della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Rinascita Boscotrecase all'incontro A.S.D. Rinascita Boscotrecase–A.S.D. San Vito Positano del 19.3.2023 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15, senza averne titolo perché non tesserato per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinte di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dai dirigenti accompagnatori: sig. Gianluca Cirillo e sig. Mario Salvi con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente il sig. Michele Carotenuto per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il sig. Michele Lauretano è presente il giorno dell'audizione, accompagnato dai genitori.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Michele Lauretano tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Mario Salvi, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Gianluca Cirillo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Michele Carotenuto, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione;

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "*per tabulas*" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Rinascita Boscotrecase alla data della gara. Il calciatore infatti dalla documentazione agli atti risulta tesserato dalla stagione sportiva 2015-2016 e sino a tutto il 2022-2023 con la società SSd Azzurri Arl. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave documento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il calciatore Michele Lauretano due (2) giornate di squalifica; per il dirigente accompagnatore sig. Mario Salvi, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig. Gianluca Cirillo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente sig. Michele Carotenuto, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 11.03.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE T.F.T.
Avv. A. Frojo**

Fasc.230

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. I. Simeone; Avv. F. Gargiulo; Dott. G. DeVincentiis.

Prot.162387/110 pfi23-24/PM/rn (Campionato Terza Categoria - SA)

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

il sig. **Raffaele Saturno**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico San Marco; della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, benché tesserato quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società, preso parte come calciatore nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Atletico San Marco alla gara A.S.D. Marcellino 2006 – A.S.D. Atletico San Marco dell'1.2.2023, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato come calciatore per tale società e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva; il sig. **Davide Pellegrino**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Atletico San Marco: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Marcellino 2006 – A.S.D. Atletico San Marco del 1.2.2023 valevole per il campionato di Terza Categoria, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore la distinta di gara della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico San Marco consegnata all'arbitro nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Raffaele Saturno, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso come calciatore;

la società **A.S.D. Atletico San Marco** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Raffaele Saturno e Davide Pellegrino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha rilevato che il calciatore in epigrafe era stato impiegato nella gara di cui al deferimento dalla società A.S.D. Rinascita Boscotrecase, malgrado non fosse tesserato ed ha anche rilevato che le distinta di gara di cui al deferimento erano state sottoscritte dal dirigente accompagnatore: sig. Davide Pellegrino con la prescritta dichiarazione che il calciatore indicato in essa era regolarmente tesserato, ed ha conseguentemente contestato a carico del Presidente il sig. Raffaele Saturno per l'omesso tesseramento e l'omessa sottoposizione del calciatore ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva.

Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, non facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente accompagnatore sig. Davide Pellegrino la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente e calciatore sig. Raffaele Saturno, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico San Marco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 23/24 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati "per tabulas" dacché dall'istruttoria svolta risulta che il calciatore in epigrafe non era tesserato per la soc. A.S.D. Atletico San Marco alla data della gara. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all'effettivo *vulnus* creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che il predetto calciatore è stato impiegato in gara, senza essere stato tesserato, con grave nocumento della regolarità della stessa. Altrettanto grave appare la circostanza che lo stesso non era stato sottoposto a regolare visita medica e che dunque, non era coperto da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall'Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il dirigente accompagnatore sig. Davide Pellegrino la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il Presidente e calciatore sig. Raffaele Saturno, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società A.S.D. Atletico San Marco la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2023/2024 ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 11.03.2024

Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. A. Frojo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN IT48Q0200803447000400242945 (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email - amministrazione.campania@Ind.it

Publicato in Napoli, lì 14 Marzo 2024

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**